



**Università
di Genova**

AREA PERSONALE

Servizio personale docente

Settore reclutamento e mobilità del personale docente

IL RETTORE

Vista la Legge 9.5.1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. 6.9.2001, n. 368, recante norme generali in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato;

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università, e in particolare l'art. 24 nel testo in vigore al 29.6.2022, che dispone in merito ai ricercatori a tempo determinato e alle correlate procedure pubbliche di selezione;

Visto il D.M. 24.5.2011, n. 242 che individua le modalità, i criteri e i parametri per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dai titolari dei contratti contraddistinti dalla lettera a) sopra citata, ai fini dell'eventuale proroga dei contratti medesimi;

Visto il D.M. 25.5.2011, n. 243, che individua criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati al conferimento dei contratti di cui all'art. 24 della citata legge n. 240/2010;

Visto il Decreto Legislativo 29.3.2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della citata Legge 240/2010;

Visto il D.P.C.M. 31.12.2014, in particolare l'art. 1 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale presso le Università:

Visto il D.M. 30.10.2015, n. 855, recante la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;

Visto il Decreto Legislativo 25.5.2017, n. 75, e in particolare l'art. 22, comma 16;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successiva rettifica del 23 novembre 2021;

Visti gli avvisi ministeriali emanati con Decreto Direttoriale n. 3264 del 16.12.2021 e con Decreto Direttoriale n. 3277 del 30-12-2021;

Vista la legge 30.12.2023, n. 213 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

Visto il Decreto Interministeriale del 07.12.2021 che adotta le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

Considerato che l'Ateneo si impegna al rispetto della normativa in materia di pari opportunità;

Visto l'art. 14 del D.L. 30.4.2022, n.36, come convertito con L. 29.6.2022, n.79, in particolare il comma 6-decies che, modificando l'art.24 della L. n. 240/2010 ha introdotto rilevanti novità riguardanti la disciplina del ricercatore universitario a tempo determinato, e il successivo comma 6-quinquiesdecies, che, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 36/2022, consente alle università di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027;

Vista la nota ministeriale MUR n. 9303 dell'8 luglio 2022, di chiarimento di alcuni aspetti regolati dall'art. 14 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, come convertito con Legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visto il codice etico dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 497 del 16.12.2011, e in particolare l'art. 6, comma 2;

Visto il D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, emesso in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.11.2011, con il quale è stabilito il pagamento di un contributo per l'iscrizione alle procedure di reclutamento avviate da questo Ateneo;

Visto il D.R. n. 1195 del 11.3.2024 con il quale è emanato il "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova";

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi della Legge 30.12.2010, n. 240;

Visto il D.R. n. 1986 del 5.6.2017 con il quale è emanato, in ultima stesura, lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;

Visto il Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione;

Viste le deliberazioni con le quali le strutture di questo Ateneo propongono l'attivazione della procedura pubblica di selezione di cui all'art. 1, finalizzata al conferimento di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della citata legge n. 240/2010, in particolare le deliberazioni del Consiglio del **Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA)** assunte in data **08.09.2022** e **11.03.2024** e le deliberazioni del Consiglio del **Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN)** assunte in data **11.03.2024**;

Vista la deliberazione in data **28.03.2024** con la quale il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo approva la proposta di attivazione;

Verificata, pertanto, la disponibilità delle risorse finanziarie in favore del Bilancio di Ateneo;

D E C R E T A

Art. 1
Numero dei posti

1. Presso l'Università degli Studi di Genova è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di n. **3 ricercatori a tempo determinato**, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30.12.2010, n. 240 nel testo in vigore al 29.6.2022, per il Dipartimento, il settore concorsuale e scientifico disciplinare di seguito indicati.

Scuola Politecnica

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE (DICCA)

Settore concorsuale: 08/A2 – INGEGNERIA SANITARIA – AMBIENTALE, INGEGNERIA DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE

Settore scientifico disciplinare: ICAR/03 – INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE

(N. 1 POSTO)

Titolo del progetto: NFBC -BIODIVERSITÀ – Measure of Marine Ecosystem Restoration sustainability
Il progetto prevede attività di ricerca multidisciplinare nel campo dei servizi ecosistemici per il Blue Carbon, in termini di misura della biodiversità e di conservazione/miglioramento del capitale naturale, attraverso metodologia Life Cycle Assessment (LCA).

Impegno scientifico: Attività di ricerca nell'ambito del Centro Nazionale Biodiversità “Spoke 2 - Solutions to reverse marine biodiversity loss and manage marine resources sustainably. Activity 2: “Marine Ecosystem Restoration (MARES)” Task 2.4: Measure and monitor restoration benefits in terms of biodiversity enhancement and ecosystem services”. Il ricercatore svolgerà attività di ricerca multidisciplinare nel campo del Blue Carbon, realizzerà studi di analisi del ciclo di vita per una valutazione della sostenibilità (ecologica ed economica) e della carbon footprint delle diverse soluzioni di restauro.

Impegno didattico: attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Numero massimo delle pubblicazioni da presentare a scelta del candidato, inclusa eventualmente la tesi di dottorato: 12

Prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera: Inglese

Sede/i in cui il vincitore sarà chiamato a lavorare: DICCA presso Università di Genova

Regime di impegno: a tempo pieno.

Prova orale: SI

**DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, ELETTRICA, ELETTRONICA E DELLE
TELECOMUNICAZIONI (DITEN)**

Settore concorsuale: 09/E2 – INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA

Settore scientifico disciplinare: ING-IND/33 – SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA

(N. 1 POSTO)

Titolo del progetto: “Modellazione e gestione intelligente di sistemi di generazione di idrogeno verde (elettrolizzatori) e interazioni con la rete elettrica”, nell’ambito del Partenariato esteso Network for Energy Sustainable Transition (NEST), Spoke 4: Clean Hydrogen and Final Use - WP4 - Systems and Technologies for final uses

Impegno scientifico: l’attività di ricerca verterà principalmente sui seguenti temi:

- o Modellazione e simulazione di sistemi di accumulo elettrici e chimici;**
- o Ottimizzazione e controllo;**
- o Comunità energetiche.**

Impegno didattico: 60 ore su Gestione e controllo del Sistema Elettrico, Protezione del sistema elettrico; Impianti Ospedalieri, Tecniche di Ottimizzazione per sistemi elettrici

Numero massimo delle pubblicazioni da presentare a scelta del candidato, inclusa eventualmente la tesi di dottorato: 12

Prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera: Inglese

Sede/i in cui il vincitore sarà chiamato a lavorare: Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, sede di Genova

Regime di impegno: a tempo pieno.

Settore concorsuale: 09/E2 – INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA

Settore scientifico disciplinare: ING-IND/33 – SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA

(N. 1 POSTO)

Titolo del progetto: “Modellazioni innovative e co-simulazione di sistemi integrati multi energia per applicazioni portuali e mobilità elettrica”, nell’ambito del Partenariato esteso Network for Energy Sustainable Transition (NEST), Spoke 8: Final Use Optimization, Sustainability & Resilience in Energy Supply Chain

Impegno scientifico: l’attività di ricerca verterà principalmente sui seguenti temi:

- o Modellazione innovativa e simulazioni di sistemi;**
- o tecniche di controllo basate sull'intelligenza artificiale;**
- o sistemi multi-energia per l'integrazione di RES, infrastrutture di ricarica per la mobilità**

Impegno didattico: 60 ore su Gestione e controllo del Sistema Elettrico, Protezione del sistema elettrico; Impianti Ospedalieri; Tecniche di Ottimizzazione per sistemi elettrici

Numero massimo delle pubblicazioni da presentare a scelta del candidato, inclusa eventualmente la tesi di dottorato: 12

Prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera: Inglese

Sede/i in cui il vincitore sarà chiamato a lavorare: Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, sede di Genova

Regime di impegno: a tempo pieno.

2. Per quanto concerne le declaratorie dei settori concorsuali, si rimanda al D.M. 30.10.2015, n. 855, citato in premessa.
3. Il ricercatore a tempo determinato svolgerà attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
4. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati italiani e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente o, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. Per il dottorato di ricerca conseguito all'estero, il/la candidato/a deve presentare la documentazione relativa all'equipollenza/equivalenza del titolo, rilasciata dalle competenti autorità. Al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura, qualora il/la candidato/a non fosse in possesso del provvedimento all'atto della presentazione della domanda dovrà, pena esclusione, inviare la documentazione comprovante l'equipollenza/equivalenza entro e non oltre la data dell'eventuale assunzione.
2. Non possono, tuttavia, partecipare alla procedura e sono conseguentemente esclusi dalla stessa:
 - a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - b) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d, del D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
 - d) i soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore, ancorché cessati dal servizio;
 - e) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con un professore afferente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240 e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, interscorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi di assenza per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. I requisiti di ammissione sono riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura.
4. I candidati sono ammessi con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura. L'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione e dell'assenza di cause di esclusione dalla procedura deve in ogni caso intervenire entro la data di sottoscrizione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, citato in premessa, il contratto del ricercatore è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso

soggetti pubblici e privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei, con borse di dottorato e post-dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio o di assegno a qualunque titolo conferiti anche da Enti terzi.

6. Ai sensi dell'art. 49 del D.L. 9.2.2012, n. 5, convertito con modificazioni in Legge 4.4.2012, n. 35, per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

7. Il candidato dovrà versare un contributo non rimborsabile pari a € 10,00 (dieci), come richiesto dal D.D.A. n. 1058 del 21.12.2011, citato in premessa. Tale contributo dovrà essere versato mediante il sistema PagoPa d'Ateneo, disponibile al seguente indirizzo: <https://unige.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/>

Il versamento deve essere eseguito esclusivamente con la modalità "Pagamento spontaneo", indicando come causale gli elementi identificativi del concorso.

Alla pagina dedicata alla procedura, sul portale <https://concorsi.unige.it>, sono rese disponibili le istruzioni per procedere al pagamento e allo scaricamento della ricevuta di pagamento. La ricevuta attestante il versamento sopra citato dovrà essere allegata alla domanda telematica in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa. I candidati stranieri privi di codice fiscale italiano potranno procedere al pagamento sul predetto portale alla voce "Pagamento Spontaneo" inserendo il flag nell'apposita cartella "Anonimo".

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta, **a pena di esclusione, in via telematica**, compilando l'apposito modulo, entro il termine perentorio indicato nel comma successivo, utilizzando una specifica applicazione informatica, alla pagina <https://concorsi.unige.it> che richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto-registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura di selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà inviata automaticamente via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Entro la scadenza, è consentito al candidato l'inoltro di ulteriori domande riferite alla stessa procedura selettiva, al fine di correggere eventuali errori e/o per integrazioni: ai fini della partecipazione alla procedura, sarà ritenuta valida la domanda con data e ora di presentazione più recente. Il sistema richiede altresì di allegare alla domanda i documenti in formato elettronico di cui al presente bando. **Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.**

2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 12:00 del **quindicesimo** giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito istituzionale di Ateneo del presente bando di cui all'avviso di indizione delle procedure nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

4. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonché:

- a) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1;
- b) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- c) la posizione in merito alle condanne penali, indicando gli estremi delle eventuali sentenze e degli eventuali procedimenti penali pendenti;

- d) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3;
- e) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- f) di non aver prestato servizio a tempo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore universitario;
- g) di non essere in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con un professore afferente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- h) di non aver usufruito di assegni di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240, di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, per un periodo complessivo di dodici anni, anche non continuativi, e che tale condizione permarrà fino alla cessazione del presente rapporto contrattuale;
- i) di essere a conoscenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 5;
- l) (per i cittadini stranieri) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

5. Nella domanda devono essere indicati il recapito di posta elettronica e il domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura. Ogni eventuale variazione degli stessi deve essere tempestivamente comunicata al Settore cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

6. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.2.2001, e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

7. I candidati devono produrre, **in formato elettronico**, unitamente alla domanda:

- a) fotocopia non autenticata di un documento di identità;
- b) curriculum della propria attività scientifica e didattica, redatto in unica copia, dichiarando nella domanda di aver svolto quanto in esso indicato.

I candidati dovranno fornire, nel predetto curriculum, precise indicazioni rivolte in particolare al conseguimento dei titoli, precisando la tipologia di servizio prestato nonché, laddove possibile, il periodo temporale di svolgimento degli stessi con indicazione delle date iniziali e finali dei medesimi. Le indicazioni di cui sopra consentiranno alla Commissione un'adeguata valutazione dei titoli in argomento e della relativa congruenza con il settore.

- c) Elenco delle pubblicazioni scientifiche ritenute utili ai fini della selezione (nel numero massimo indicato) e copia di ciascuna pubblicazione indicata nel predetto elenco, in formato .pdf, dichiarando nella domanda la conformità all'originale delle predette pubblicazioni (per le pubblicazioni si rimanda anche all'art. 5);
- d) la ricevuta del versamento del contributo non rimborsabile pari a € 10,00 (dieci), come previsto dall'art. 2, comma 7.

8. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

9. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. Per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione Europea si rimanda all'art. 4.

10. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, ovvero disponibili in rete, o a titoli e pubblicazioni allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

11. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

12. L'Università non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda a causa di problemi tecnici di funzionamento e/o configurazione del fornitore di connettività internet e di posta elettronica del candidato.

13. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4

Cittadini non appartenenti all'Unione Europea – dichiarazioni sostitutive

1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 28.12.2000 n. 445 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

3. I cittadini extracomunitari non regolarmente soggiornanti in Italia devono presentare titoli e/o certificati riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Gli originali di detti documenti devono in ogni caso essere presentati all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione.

Art. 5

Pubblicazioni

1. Ai sensi del D.M. 25.5.2011, n. 243 e del Regolamento di Ateneo in materia, citati in premessa, sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. In caso di testi accettati per la pubblicazione è necessario produrre la conferma di accettazione dell'editore. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra.

2. Le pubblicazioni debbono essere presentate, con le modalità di cui all'art. 3, nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola. I testi tradotti devono essere conformi all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

3. Tuttavia per le procedure riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni scritte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel precedente comma 2.

4. Qualora il candidato presenti un numero di pubblicazioni superiore al limite previsto la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle stesse in numero pari al limite di cui sopra e nell'ordine riportato nell'elenco di cui all'art. 3, comma 7, lettera c) del presente bando.

Art. 6 **Commissione giudicatrice**

1. La valutazione è effettuata da una commissione giudicatrice designata dal consiglio di dipartimento proponente secondo quanto previsto ai commi seguenti e nominata, o all'occorrenza integrata, con decreto rettorale pubblicato sul sito di Ateneo, entro 30 giorni dalla data di designazione da parte del consiglio di dipartimento.

2. La commissione è costituita da tre professori di prima o seconda fascia, di cui almeno due non in servizio presso l'Università di Genova, inquadrati nel settore concorsuale, e preferibilmente nel settore scientifico-disciplinare relativo alla procedura bandita o, in caso di comprovata impossibilità, nel macro-settore concorsuale. L'elevata qualificazione scientifica e il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 vengono autocertificati dai singoli candidati alla designazione come commissario attraverso la compilazione di apposito modulo.

3. I commissari possono anche provenire da Università straniere oppure da istituzioni di ricerca, italiane o straniere, a condizione che siano inquadrati in un ruolo equivalente a quello dei professori della richiesta fascia di docenza di Atenei italiani, sulla base delle tabelle ministeriali di corrispondenza fra posizioni accademiche. Essi, inoltre, devono essere attivi in un ambito di ricerca riconducibile al settore concorsuale oggetto della selezione. Tutti i requisiti, unitamente all'adeguata conoscenza della lingua italiana, in mancanza del possesso della cittadinanza italiana, devono essere autocertificati dai singoli candidati alla designazione come commissario attraverso la compilazione di apposito modulo.

4. Le procedure di designazione delle commissioni possono avere inizio solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande.

5. Uno dei componenti della commissione può essere designato direttamente dal consiglio del dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura. Nel caso in cui in Ateneo non siano presenti docenti inquadrati nel settore concorsuale, il dipartimento può designare un docente dell'Ateneo, anche di altro macro-settore concorsuale, oppure un docente di altro Ateneo appartenente al settore concorsuale.

6. I componenti non direttamente designati sono individuati tramite sorteggio all'interno di una rosa di nomi composta da un numero di candidati almeno doppio e al massimo triplo rispetto al numero di commissari da individuare.

7. La commissione viene formata garantendo, nella rosa dei nomi da sorteggiare, che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato, salvo oggettiva e motivata impossibilità.

8. Almeno i due terzi dei componenti della rosa devono appartenere ad Atenei italiani diversi tra loro. I componenti della rosa e l'eventuale membro designato devono appartenere ad atenei/istituzioni diverse tra loro.

9. La rosa di nomi è presentata dal direttore al consiglio di dipartimento, per la relativa discussione e approvazione, sentiti i docenti del dipartimento stesso afferenti al settore concorsuale per il quale è bandito il posto. Il sorteggio viene svolto, con le modalità previste in apposite linee guida approvate dal senato accademico, nel corso di una riunione del consiglio di dipartimento, garantendo la più ampia trasparenza, con l'impiego degli strumenti telematici messi a disposizione dall'Ateneo.

10. La commissione opera collegialmente con il concorso di tutti i componenti, anche con l'uso di strumenti telematici e digitali, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza.

11. All'inizio della prima seduta, i componenti della commissione danno atto nel verbale dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi tra loro. In mancanza, presentano dichiarazione di astensione dalla procedura.

12. La commissione elegge al suo interno un presidente.

13. Nella prima seduta successiva alla pubblicazione del verbale della prima seduta, presa visione dell'elenco dei candidati, i membri della commissione danno atto nel verbale dell'insussistenza di cause di incompatibilità e dell'assenza di conflitto di interessi con i candidati.

14. Eventuali dichiarazioni di astensione o motivate rinunce alla nomina prima dell'inizio dei lavori, nonché accettazioni dell'istanza di riconsiderazione di cui al comma 18, comportano la sostituzione del commissario interessato con altro componente sorteggiato tra i restanti nomi della rosa col procedimento di cui ai precedenti commi 1 e 6 e comunque in applicazione del comma 17.

15. Le dimissioni di commissari per sopravvenuti impedimenti dopo l'inizio dei lavori devono essere adeguatamente motivate e producono effetti solo dopo l'emanazione del provvedimento rettorale di accettazione. In tal caso, si procede alla sostituzione del commissario interessato con altro componente sorteggiato tra i restanti nomi della rosa col procedimento di cui ai commi 1 e 6. La commissione prosegue quindi i lavori con il commissario subentrante, il quale prende conoscenza dei necessari atti concorsuali. Conseguentemente il termine per la conclusione dei lavori di cui al successivo comma 20 si intende prorogato di un mese.

16. L'incarico di commissario designato dal dipartimento è limitato a due nomine per anno solare. Nel computo sono comprese procedure sia selettive sia valutative per professore e per ricercatore a tempo determinato.

17. In caso di esaurimento della rosa o di riduzione del numero di componenti al di sotto del doppio dei componenti da sorteggiare, il dipartimento la reintegra con il procedimento di cui al comma 6, assumendo alla base del computo il citato numero di componenti da sorteggiare.

18. Eventuali istanze di riconsiderazione di uno o più componenti della commissione giudicatrice da parte di candidati, debitamente motivate, devono essere indirizzate a mezzo posta certificata al rettore nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti da quello di pubblicazione del decreto di nomina di cui al comma 1.

19. Dell'istanza di riconsiderazione è data notizia agli altri candidati da parte dell'Ateneo. Il rettore si esprime sull'istanza entro il termine di quindici giorni dalla presentazione.

20. La commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data del decreto di nomina da parte del rettore ovvero dalla data del decreto che ne reintegra la composizione a seguito di rinuncia, dichiarazione di astensione ovvero accettazione della dichiarazione di riconsiderazione.

21. Su richiesta debitamente motivata da presentare almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la commissione può chiedere al rettore una proroga. Il rettore, valutati i motivi della richiesta, può disporre l'accoglimento, per non più di due mesi, con decreto emanato entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine ordinario o quello prorogato, il rettore, con proprio decreto, dispone la decadenza della commissione e avvia le procedure per costituire una nuova.

Art. 7

Valutazione dei candidati

1. La commissione predetermina i criteri necessari per la valutazione comparativa dei candidati, tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 2, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del Regolamento di Ateneo in materia.

2. I candidati sono tutti ammessi alla discussione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

3. Qualora il numero dei candidati sia superiore a sei, la commissione successivamente all'insediamento, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione analitica degli stessi, in conformità a quanto previsto nell'art. 14 del Regolamento di Ateneo in materia. In tal caso la commissione procede alla valutazione preliminare dei medesimi con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato ove allegata, secondo le modalità previste dal citato art. 14 del Regolamento di Ateneo in materia. A seguito della valutazione preliminare la commissione ammette i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e

comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica con un giudizio finale motivato di ammissione ovvero di non ammissione.

4. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione nonché alla prova di conoscenza della lingua straniera ove prevista, ed inoltre la data e l'ora e le modalità del relativo svolgimento, sono resi noti sul sito di Ateneo almeno dieci giorni prima della discussione medesima.

5. Qualora il bando preveda l'accertamento delle competenze linguistiche, la commissione può chiedere al rettore la nomina di un esperto linguistico per l'acquisizione di un parere a seguito del colloquio. Il parere viene verbalizzato.

6. Sulla base delle risultanze della discussione pubblica, la commissione provvede a valutare, con attribuzione analitica di punteggi, i titoli e le pubblicazioni presentate, unitamente alla domanda, ai fini della procedura concorsuale.

7. A tal fine, la commissione ha a disposizione 100 punti e, in sede di definizione dei criteri, determina le quote relative ai seguenti elementi di valutazione entro i valori minimi e massimi di seguito esposti:

a) per i titoli e il *curriculum*: un massimo di punti compreso tra 40 e 60;

b) per la produzione scientifica: un massimo di punti compreso tra 40 e 60. La commissione, a ciò destinando in sede di definizione dei criteri una quota compresa tra un quinto e un quarto del punteggio totale assegnato alla produzione scientifica del candidato, deve altresì valutare la consistenza complessiva, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Sono esclusi esami scritti e orali.

8. Il procedimento di valutazione si conclude con un punteggio complessivo assegnato collegialmente a ciascuno dei candidati, determinato sulla base delle valutazioni distintamente attribuite alle attività considerate.

9. Al termine dei lavori, la commissione, con deliberazione motivata assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, i vincitori, in numero corrispondente ai posti banditi, esponendo inoltre a verbale l'elenco degli altri candidati in ordine di punteggio.

10. Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale.

11. La proposta di chiamata è deliberata dal consiglio di dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e viene sottoposta al consiglio di amministrazione per l'approvazione.

12. In caso di non accettazione da parte del vincitore entro il termine indicato nella comunicazione di convocazione per sottoscrivere il contratto ovvero di mancata presa di servizio entro il termine indicato nel contratto stesso, ove gli atti concorsuali contengano l'indicazione di altri candidati in ordine di punteggio, il rettore trasmette tali atti al dipartimento proponente con l'invito a valutare se sussistano particolari motivazioni per proporre la chiamata del primo candidato utilmente collocato in graduatoria. L'eventuale deliberazione del dipartimento di accoglimento dell'invito viene presentata dal rettore al consiglio di amministrazione.

Art. 8

Stipula del contratto individuale di lavoro e modalità di svolgimento dello stesso

1. La stipula del contratto individuale di lavoro è condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo, nonché subordinata alle disposizioni legislative in materia di reclutamento di personale presso le Università. Stante la suddetta condizione l'Amministrazione non garantisce il contratto medesimo.

2. La titolarità del contratto non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli universitari.

3. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, secondo il regime di impegno.

4. I doveri didattici e di servizio agli studenti sono disciplinati dall'art. 3 del Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione citato in premessa. Il medesimo Regolamento disciplina altresì le procedure di conferimento degli incarichi didattici ai ricercatori a tempo determinato.

5. Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al Dipartimento di appartenenza.
6. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al vigente regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato.

Art. 9

Presentazione dei documenti

1. Il ricercatore, se cittadino italiano o dell'Unione Europea, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sarà invitato a presentare a questa Università, entro 30 giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio ovvero dalla data di ricezione dell'invito, pena la decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive:
 - a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda:
 - cittadinanza;
 - godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad incompatibilità e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei servizi resi ai sensi dell'art. 145 parte II, titolo I, del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092;
Le dichiarazioni sostitutive di cui alle predette lettere a), b), c) sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Università;
 - d) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (redatte su apposito modello) contenenti le seguenti indicazioni:
 - di non essere in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
 - di non aver usufruito di assegni di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240, di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010, interscorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, per un periodo complessivo di dodici anni, anche non continuativi;
 - di non aver prestato servizio a tempo indeterminato in qualità di professore di I e II fascia e ricercatore universitario.
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 21 del Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, citato in premessa.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a soggiornarvi, dovranno produrre, nel termine di trenta giorni sopra citato le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 4. Il possesso dei requisiti non ricompresi nelle sopra indicate dichiarazioni dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di idonea certificazione;

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, i cittadini non appartenenti all'Unione devono presentare nel termine di trenta giorni sopra citato i seguenti documenti:
- a) certificato di nascita;
 - b) certificato attestante la cittadinanza;
 - c) certificato attestante il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande;
 - d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino;
4. I documenti di cui al comma 3, lettere b), c), d) devono essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare i documenti stessi.
5. Qualora gli stati, le qualità personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
6. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
7. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
8. La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
9. Il ricercatore nominato sarà invitato a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10

Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari

1. Il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati, è effettuato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e del d. lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali), per quanto compatibile.

Art. 11

Pubblicità

1. Il presente decreto verrà reso disponibile sui siti web dell'Ateneo (<http://www.unige.it/concorsi>), del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell'Unione Europea. Il relativo avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 12

Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari citate in premessa nonché le leggi vigenti in materia.

Il presente decreto, firmato digitalmente, è depositato presso l'Area Personale – Servizio Personale Docente – Settore Reclutamento e Mobilità del Personale docente.

IL RETTORE
firmato digitalmente
Prof. Federico DELFINO

Visto del Dirigente: Dott.ssa Paola MORINI
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Silvia BASSI